

SCUOLE MATERNE - FISM

Luglio 2025

ESTREMI E PARTI STIPULANTI			
	Data di stipula	Decorrenza	Scadenza
CCNL	28 maggio 2025	1° gennaio 2024	31 dicembre 2027 (parte normativa) 31 dicembre 2025 (parte economica)
	Parti stipulanti		Fism e FIC-Cgil, Cisl scuola, Snals-Confsal
<p>Campo di applicazione (art. 1, ccnl 28.5.2025 – personale religioso: art. 96, ccnl 28.5.2025) Il c.c.n.l. si applica al personale dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia, gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, Ipad ed ex Ipad, nonché al personale occupato in altri servizi a valenza socio-educativa quali: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, "sezioni primavera". Al personale religioso si applicano le parti del contratto collettivo non in contrasto con le convenzioni stipulate fra gli enti gestori ed i singoli istituti religiosi di appartenenza. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli enti e gli istituti cureranno che il c.c.n.l. venga recepito dalle nuove convenzioni.</p>			

DATI RETRIBUTIVI																		
Minimi contrattuali	Retribuzione tabellare (art. 42, ccnl 28.5.2025)																	
	Liv.	1.9.2022	1.9.2023	1.6.2025	1.9.2025													
	8	1.735,32	1.780,26	1.813,96	1.865,46													
	7	1.696,94	1.740,88	1.773,83	1.824,19													
	6	1.544,55	1.584,55	1.614,55	1.659,55													
	5	1.525,36	1.564,87	1.594,49	1.639,76													
	4	1.446,58	1.484,05	1.512,14	1.555,07													
	3	1.401,74	1.438,04	1.465,26	1.506,86													
	2	1.399,71	1.435,96	1.463,14	1.504,68													
	1	1.346,94	1.381,82	1.407,98	1.447,95													
	<p>Importo una tantum (art. 47, ccnl 28.5.2025) A copertura dei periodi indicati in tabella, vengono erogati al personale in forza al 28.5.2025 i seguenti importi (50% con la retribuzione di giugno 2025; 50% con la retribuzione di novembre 2025). L'importo corrisposto è rapportato ai mesi di effettivo servizio prestato nel periodo di copertura.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Liv. 1 – 2 – 3</th> <th>Liv. 4 – 5 – 6</th> <th>Liv. 7 – 8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.9.2024 – 31.12.2024</td> <td>140,00</td> <td>150,00</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.2025 – 31.5.2025</td> <td>140,00</td> <td>150,00</td> <td>170,00</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Liv. 1 – 2 – 3	Liv. 4 – 5 – 6	Liv. 7 – 8	1.9.2024 – 31.12.2024	140,00	150,00	170,00	1.1.2025 – 31.5.2025	140,00	150,00	170,00		
Periodo	Liv. 1 – 2 – 3	Liv. 4 – 5 – 6	Liv. 7 – 8															
1.9.2024 – 31.12.2024	140,00	150,00	170,00															
1.1.2025 – 31.5.2025	140,00	150,00	170,00															
Tredicesima mensilità	<p>Modalità di erogazione e criteri di calcolo (art. 49, ccnl 28.5.2025) Nel settore è prevista l'erogazione entro il 20 dicembre di una mensilità aggiuntiva da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d'anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.</p>																	
Premio di risultato	<p>Contrattazione di secondo livello (art. 13, ccnl 28.5.2025) La contrattazione di secondo livello può individuare erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici.</p>																	
Lavoro straordinario, notturno, festivo	<p>Limiti e maggiorazioni (art. 61, ccnl 28.5.2025) Lavoro straordinario: è ammesso a fronte di ragioni legate a particolari, non ricorrenti e non programmabili esigenze di servizio: - per il personale direttivo, amministrativo ed ausiliario fino a 120 ore annuali; - per il personale docente ed educativo fino a 80 ore annuali. Lavoro notturno: decorre, ai fini retributivi, dopo le ore 22 e fino alle 6. Lavoro festivo: il lavoro prestato di domenica e nei giorni di festività nazionale e infrasettimanale.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Maggiorazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Straordinario diurno</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Straordinario notturno</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Straordinario festivo</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Straordinario festivo notturno</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Lavoro notturno</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Lavoro festivo</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di coordinamento, le ore di lavoro straordinario prestate possono essere trasformate, a richiesta, in permessi retribuiti.</p>				Tipologia	Maggiorazione	Straordinario diurno	25%	Straordinario notturno	40%	Straordinario festivo	75%	Straordinario festivo notturno	100%	Lavoro notturno	25%	Lavoro festivo	25%
Tipologia	Maggiorazione																	
Straordinario diurno	25%																	
Straordinario notturno	40%																	
Straordinario festivo	75%																	
Straordinario festivo notturno	100%																	
Lavoro notturno	25%																	
Lavoro festivo	25%																	
Altre voci	<p>Salario di anzianità (art. 46, ccnl 28.5.2025) A decorrere dal 1° settembre 2025 è corrisposto mensilmente, per 13 mensilità, a tutto il personale che a quella data abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso ente, il seguente importo a titolo di "salario di anzianità": - 15 euro per i livelli dal 1° al 4°; - 20 euro per i livelli dal 5° all'8°. Tale importo si aggiunge a quanto già maturato allo stesso titolo secondo i precedenti rinnovi contrattuali. Indennità accessorie (art. 48, ccnl 28.5.2025) Al personale che svolge funzioni di coordinamento sono attribuite, per l'intera durata dell'incarico, le indennità accessorie elencate</p>																	

DATI RETRIBUTIVI	
	<p>nel testo contrattuale.</p> <p>Servizio fuori sede (art. 50, ccnl 28.5.2025) Il personale comandato nell'accompagnamento e nella vigilanza dei bambini fuori dalla sede di lavoro ha diritto al rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Ha inoltre diritto a un'indennità di missione pari a: - 10 euro/giorno per missioni eccedenti 8 ore e fino a 24 ore; - 20 euro/giorno per prestazioni eccedenti le 24 ore.</p>
Parametri retributivi	<p>Divisori contrattuali (art. 51, ccnl 28.5.2025) Quota giornaliera 26. Quota oraria 160 (37 ore settimanali), 152 (35 ore settimanali), 139 (32 ore settimanali).</p> <p>Retribuzione mensile (art. 40, ccnl 28.5.2025) È composta da paga base, aumenti di anzianità (scatti consolidati), salario di anzianità, eventuali indennità aggiuntive e/o accessorie, superminimi, salario accessorio, eventuale contributo 1% a favore degli aderenti al fondo Espero, adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa.</p>

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO									
Categorie e qualifiche	<p>Inquadramento (art. 34, ccnl 28.5.2025) Il personale è classificato secondo profili professionali raggruppati in tre aree: - Area dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA); - Area dei servizi di istruzione, formativi ed educativi; - Area dei servizi di direzione e di coordinamento superiore.</p> <p>Mansioni promiscue (art. 38, ccnl 28.5.2025) Per il personale addetto in modo permanente a mansioni promiscue l'inquadramento è riferito alla mansione prevalente, fermo restando l'obbligo di svolgere anche le altre mansioni. Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente.</p> <p>Svolgimento di mansioni superiori (art. 37, ccnl 28.5.2025) Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato assenti con diritto alla conservazione del posto) che perduri oltre l'anno scolastico.</p>								
Periodo di prova	<p>Durata (art. 18, ccnl 28.5.2025)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Periodo *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 - 8</td> <td>150 giorni</td> </tr> <tr> <td>4 - 5 - 6</td> <td>90 giorni</td> </tr> <tr> <td>1 - 2 - 3</td> <td>30 giorni</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Giorni lavorativi</p> <p>Il decorso della prova è sospeso: - durante i periodi di sospensione dell'attività della scuola; - da malattia, infortunio, maternità e ogni altra assenza prevista dal contratto collettivo. Il lavoratore è ammesso a proseguire nella prova se riprende servizio entro il periodo massimo previsto (ad eccezione del periodo di astensione obbligatoria per maternità).</p> <p>Lavoro a tempo determinato: la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni (rapporti con durata non superiore a 6 mesi) o a 30 giorni (rapporti con durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi). Per i contratti di durata maggiore il periodo di prova è pari a 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro (comunque entro i limiti previsti per i contratti a tempo indeterminato).</p>	Livello	Periodo *	7 - 8	150 giorni	4 - 5 - 6	90 giorni	1 - 2 - 3	30 giorni
Livello	Periodo *								
7 - 8	150 giorni								
4 - 5 - 6	90 giorni								
1 - 2 - 3	30 giorni								

ORARIO DI LAVORO	
Regimi di orario	<p>Orario normale (art. 56, ccnl 28.5.2025 – personale docente: art. 57, ccnl 28.5.2025) Durata: 37 ore settimanali, salvo quanto previsto per il personale docente ed educativo il cui orario varia da 32 a 35 ore settimanali. Personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel liv. 6: svolge, a richiesta da parte della scuola, fino a 100 ore aggiuntive per anno scolastico con il limite di 4 ore aggiuntive per settimana. Tali ore sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.</p>
Festività	<p>Giorni festivi (art. 65, ccnl 28.5.2025) Oltre alle festività previste dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) il c.c.n.l. considera festiva la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata la scuola (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Qualora la ricorrenza del Santo Patrono fosse lavorata va recuperata con un giorno di permesso retribuito o compensata con 1/26 della retribuzione globale mensile. Le festività non godute sono retribuite in 26esimi al termine dell'anno scolastico.</p>
Ferie	<p>Maturazione (art. 64, ccnl 28.5.2025) Le ferie maturano dal 1° settembre al 31 agosto nella misura complessiva di 30 giorni, considerando a questi fini la settimana costituita da 6 giorni lavorativi qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro. Rapporti iniziati/cessati in corso d'anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).</p> <p>Fruizione (art. 64, ccnl 28.5.2025) Il lavoratore deve usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie residue possono essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione.</p>
Permessi ex festività	<p>Trattamento (art. 65, ccnl 28.5.2025) 4 giornate che maturano per ogni anno scolastico; i permessi sono fruiti, di norma, in periodi di sospensione dell'attività didattica. Ex festività del 4 novembre: compete il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica o, su richiesta del lavoratore, un permesso retribuito compensativo.</p>

VICENDE DEL RAPPORTO								
Malattia	Conservazione del posto e trattamento economico (art. 69, ccnl 28.5.2025)							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo di evento</th> <th>Conservazione del posto</th> <th>Integrazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Singola malattia continuativa</td> <td>180 giorni</td> <td rowspan="2">fino al 100% dal 1° al 180° giorno nell'anno solare</td> </tr> <tr> <td>Pluralità di assenze anche non continuative</td> <td>365 giorni nell'arco di tre anni</td> </tr> </tbody> </table> <p>Criteri di computo: in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti sono esclusi dal computo i giorni di assenza per terapia, che sono retribuiti e computati come effettivo servizio. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: in caso di singola malattia il lavoratore ne può usufruire, a richiesta, fino ad un massimo di 6 mesi. Durante l'aspettativa non decorre né la retribuzione né l'anzianità di servizio. In caso di malattie fortemente invalidanti il periodo di aspettativa si estende fino a 12 mesi.</p>	Tipo di evento	Conservazione del posto	Integrazione	Singola malattia continuativa	180 giorni	fino al 100% dal 1° al 180° giorno nell'anno solare	Pluralità di assenze anche non continuative
Tipo di evento	Conservazione del posto	Integrazione						
Singola malattia continuativa	180 giorni	fino al 100% dal 1° al 180° giorno nell'anno solare						
Pluralità di assenze anche non continuative	365 giorni nell'arco di tre anni							
Maternità	<p>Congedo di maternità (art. 74, ccnl 28.5.2025) Durante il congedo di maternità (esclusi eventuali periodi di interdizione pre e post partum) è corrisposta un'integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza del 90% della normale retribuzione mensile.</p> <p>Congedo parentale (art. 74, ccnl 28.5.2025) Per il personale docente la fruizione del congedo può aver luogo esclusivamente su base giornaliera. Per il restante personale il congedo può essere fruito anche in modalità oraria pari alla metà dell'orario medio giornaliero; il congedo orario deve essere collocato all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro.</p>							
Infortunio sul lavoro	<p>Conservazione del posto e trattamento economico (art. 70, ccnl 28.5.2025) Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione, dal 1° al 180° giorno di assenza.</p>							
Congedo matrimoniale	<p>Trattamento (art. 73, ccnl 28.5.2025) In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni (non frazionabili) con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 15 giorni.</p>							
Servizio militare	<p>Trattamento (art. 75, ccnl 28.5.2025) Durante il richiamo alle armi, il c.c.n.l. prevede la corresponsione di un'indennità pari alla retribuzione ordinaria, secondo le modalità definite dall'art. 24, L. n. 88/1989.</p>							
Corsi di studio e attività formative	<p>Diritto allo studio (art. 78, ccnl 28.5.2025) I lavoratori che intendono frequentare corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione secondaria, per la frequenza al corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché ai corsi previsti per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia o della specializzazione al sostegno, possono usufruire di permessi retribuiti fino a 150 ore annue. Nell'anno solare non può utilizzare i permessi più del 20% di tutto il personale dell'ente; a parità di condizioni il beneficio compete ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi per lo stesso corso.</p>							
Altri permessi e aspettative	<p>Permessi retribuiti (art. 66, ccnl 28.5.2025) Il dipendente può usufruire nell'anno scolastico fino a 10 giorni di permessi retribuiti (anche in frazioni orarie) così suddivisi: - 3 giorni per lutto (coniuge, parenti entro il secondo grado e altri conviventi); - 2 giorni per motivi personali di carattere sanitario; - 5 giorni (fruiti in unica soluzione solo in casi molto gravi) per altri motivi personali e/o relativi a familiari entro il secondo grado. Sono concessi inoltre brevi permessi retribuiti fino a un massimo di 10 ore (da recuperare nel corso dell'anno scolastico) per esigenze di carattere medico.</p> <p>Permessi non retribuiti (art. 67, ccnl 28.5.2025) Ne può usufruire il lavoratore, previo accordo con la scuola, nel limite di 10 giorni nell'anno solare.</p> <p>Aspettativa (art. 77, ccnl 28.5.2025) Dopo un anno di servizio il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa fino a un anno durante il quale non decorre retribuzione, né anzianità per nessun istituto. Un nuovo periodo di aspettativa non può essere concesso prima che siano trascorsi due anni di servizio.</p>							
Trasferta	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.							
Trasferimento	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.							

DISCIPLINE SPECIALI	
Apprendistato professionalizzante	<p>Durata e retribuzione (art. 27, ccnl 28.5.2025) Livelli 1, 2, 3: durata 24 mesi; retribuzione 1° semestre 90%, 2° semestre 95%, dal 3° semestre 100% della retribuzione globale in atto. Livelli 4 e superiori: durata 36 mesi; retribuzione 1° anno 90%, dal 2° anno 100% della retribuzione globale in atto. Riduzioni: per gli apprendisti in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o laurea) inerente alla professionalità da conseguire, la durata è ridotta di 6 mesi.</p> <p>Disciplina generale (art. 27, ccnl 28.5.2025) Formazione: le attività di formazione (80 ore/anno fino al liv. 3; 120 ore/anno oltre il liv. 3) sono regolamentate dalle normative ministeriali. Periodo di prova: 60 giorni di lavoro effettivo durante i quali il rapporto può essere risolto con un preavviso di 3 giorni.</p> <p>Stabilizzazione degli apprendisti (art. 27, ccnl 28.5.2025) Gli enti non possono assumere nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.</p>
Altri tipi di apprendistato	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
Lavoro a tempo determinato	<p>Limiti temporali (art. 21, ccnl 28.5.2025) Il termine apposto al contratto non può avere durata superiore a 12 mesi, elevabile fino a 36 mesi in presenza di una delle condizioni indicate dal contratto collettivo. Oltre tale termine le parti possono stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. Docenti non abilitati: nei casi di carenza di personale abilitato, il contratto può essere reiterato oltre il limite temporale di 36 mesi per ulteriori 24 mesi senza ricorrere alla procedura presso l'ITL. Casi particolari: il limite temporale può essere superato fino a 60 mesi complessivi per i lavoratori assunti: per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto presso lo stesso ente o come assistenti di bambini diversamente abili e per gli insegnanti di sostegno privi di specializzazione.</p>

DISCIPLINE SPECIALI	
	<p>Limiti quantitativi (art. 21, ccnl 28.5.2025) Il numero dei contratti a tempo determinato non può superare il 30% del personale con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione a termine. Dal computo dei rapporti a tempo indeterminato sono esclusi i contratti di collaborazione e i lavoratori intermittenti. È sempre possibile assumere fino a tre lavoratori a tempo determinato. Il contratto collettivo elenca le ipotesi di assunzioni escluse da ogni limitazione.</p> <p>Successione di contratti (art. 21, ccnl 28.5.2025) La legge stabilisce l'intervallo minimo tra due contratti a termine successivi; il c.c.n.l. esclude da limitazioni i contratti stipulati per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e/o in caso di lavoratori assunti per le attività stagionali.</p>
Lavoro a tempo parziale	<p>Limitazioni (art. 23, ccnl 28.5.2025) Per il personale docente nelle scuole dell'infanzia titolare di sezione e per il personale educativo degli asili nido è ammesso esclusivamente il part-time orizzontale.</p> <p>Clausole elastiche (art. 25, ccnl 28.5.2025) Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, a fronte di oggettive esigenze di carattere produttivo o organizzativo. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.</p> <p>Lavoro supplementare (art. 25, ccnl 28.5.2025) Prestazioni supplementari possono essere richieste entro i limiti dell'orario normale e sono compensate con una maggiorazione onnicomprensiva pari al 15% della retribuzione globale di fatto.</p>
Lavoro intermittente	<p>Limiti di utilizzo (art. 28, ccnl 28.5.2025 – allegato 4, ccnl 28.5.2025) Il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato in relazione a particolari esigenze organizzative connesse con la necessità di assicurare la continuità del servizio socio-educativo e didattico. Il lavoro intermittente può essere concordato con il personale delle aree funzionali-professionali senza limiti rispetto alle fasce d'età. Per ciascun lavoratore è previsto un limite complessivo di 400 giornate di lavoro nell'arco del triennio con un massimo di 135 giornate nell'arco di ciascun anno e un massimo di 12 giornate continuative. Per l'intera durata del contratto, il lavoratore non è tenuto a garantire la sua disponibilità in attesa di chiamata.</p>
Lavoro stagionale	<p>Disciplina contrattuale (art. 21, ccnl 28.5.2025) Sono considerate stagionali le attività svolte durante il periodo estivo nei mesi di giugno, luglio e agosto comunque denominate (centri estivi, grest, colonie, ecc.). Analoga disciplina è applicabile per i centri ludico-ricreativi invernali organizzati dall'ente gestore durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. La durata del periodo di prova per i lavoratori stagionali non può superare i 6 giorni lavorativi.</p>
Telelavoro	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
Somministrazione di lavoro	<p>Limiti di utilizzo (art. 29, ccnl 28.5.2025) Il contratto di somministrazione di lavoro può essere utilizzato solo per rapporti a tempo determinato e nei seguenti casi: - particolari punte di attività; - svolgimento di servizi e lavori che richiedono l'impiego di professionalità e di specializzazioni di cui l'ente non dispone; - svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel tempo. Per la vigenza del c.c.n.l. è ammesso l'utilizzo del contratto di somministrazione anche per il personale educativo e docente.</p> <p>Limiti quantitativi (art. 29, ccnl 28.5.2025) I lavoratori somministrati non possono superare per ciascun trimestre il 20% dei dipendenti comunque occupati nell'ente al momento della fornitura.</p>
Collaborazioni organizzate dal committente	<p>Ambito di applicazione (art. 30, ccnl 28.5.2025 – allegato 3, ccnl 28.5.2025) In ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore è consentita la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015. Ai sensi dell'art. 1, L. n. 62/2000 il ricorso a questo tipo di contratti per le prestazioni ordinarie è consentito in misura non superiore a ¼ delle prestazioni complessive. Il compenso orario minimo non può essere inferiore alla quota oraria in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente livello dell'Area II.</p>

DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA	
Attività sindacale	<p>Assemblea (art. 8, ccnl 28.5.2025) I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore retribuite per anno scolastico. La convocazione dell'assemblea va comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.</p> <p>RSA (art. 7, ccnl 28.5.2025) Possono essere costituite rappresentanze sindacali così composte: - negli istituti con più di 15 dipendenti, una RSA per ogni organizzazione sindacale; - negli istituti fino a 15 dipendenti, le RSA costituite si dividono il monte ore previsto per ogni anno scolastico.</p> <p>Rappresentanti per la sicurezza (allegato 1, ccnl 28.5.2025) Nelle scuole fino a 15 dipendenti il rappresentante viene eletto tra i lavoratori; nelle scuole con più di 15 dipendenti il rappresentante viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSA.</p>
Permessi retribuiti	<p>RSA (art. 7, ccnl 28.5.2025) Ogni rappresentanza sindacale ha diritto a permessi retribuiti fino a 75 ore per anno scolastico.</p> <p>Rappresentanti per la sicurezza (allegato 1, ccnl 28.5.2025) Nelle scuole fino a 15 dipendenti al rappresentante spettano permessi retribuiti pari a 12 ore annue; nelle scuole da 16 a 60 dipendenti i permessi sono pari a 18 ore annue; nelle scuole di maggiori dimensioni i permessi sono pari a 24 ore annue.</p> <p>Dirigenti OSL (art. 9, ccnl 28.5.2025) Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi delle organizzazioni sindacali stipulanti sono concessi complessivamente permessi retribuiti fino a 10 giorni (cumulabili) per anno scolastico. Nell'ipotesi di cumulo di cariche la concessione più ampia assorbe la minore.</p>

WELFARE CONTRATTUALE	
Previdenza complementare	Fondo Espero (art. 54, ccnl 28.5.2025) (allegato 5, ccnl 28.5.2025) Il datore di lavoro e il lavoratore aderente al fondo versano ciascuno un contributo pari all'1% della retribuzione mensile utile per il computo del tfr. Le posizioni dei lavoratori aderenti sono inoltre finanziate mediante il versamento del 100% del tfr in corso di maturazione (50% per il personale di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993).
Assistenza integrativa	Fondo di assistenza sanitaria (art. 45 bis, ccnl 28.5.2025) A decorrere dal 1.9.2025 le scuole aderiscono ad un organismo erogatore finanziato dal datore di lavoro con un importo di 7 euro/mese (per 12 mensilità) per ciascun dipendente a tempo indeterminato e determinato con durata iniziale superiore a 3 mesi.
Polizze assicurative	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
Welfare contrattuale	Criteri applicativi (art. 45, ccnl 28.5.2025) Per gli anni 2024 e 2025 sono resi disponibili entro il periodo natalizio di ciascun anno strumenti di welfare da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Valore: 200 euro per l'anno 2024; 165 euro per l'anno 2025 per i lavoratori che ricevono le prestazioni dell'assistenza sanitaria integrativa; 200 euro per l'anno 2025 per i lavoratori a tempo determinato che non ricevono tali prestazioni. Negli anni 2026 e 2027 il valore scende a 100 euro/anno nel caso di decorrenza dell'assistenza sanitaria integrativa Beneficiano dell'istituto i lavoratori non in prova in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre a tempo indeterminato o a tempo determinato purché abbiano maturato almeno 3 mesi anche non consecutivi di anzianità nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). Il valore maturato è riconosciuto un'unica volta nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali presso il medesimo istituto.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO									
Preavviso	Durata (art. 88, ccnl 28.5.2025) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 – 8</td> <td>3 mesi</td> </tr> <tr> <td>4 – 5 – 6</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td>1 – 2 – 3</td> <td>1 mese</td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiusura della scuola: in caso di chiusura totale della scuola o di un ordine della stessa (nido, scuola dell'infanzia) la durata del preavviso è di 4 mesi. Lavoro a tempo determinato: il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni ha l'obbligo di dare un preavviso di un mese.</p>	Livello	Periodo	7 – 8	3 mesi	4 – 5 – 6	2 mesi	1 – 2 – 3	1 mese
Livello	Periodo								
7 – 8	3 mesi								
4 – 5 – 6	2 mesi								
1 – 2 – 3	1 mese								
Trattamento di fine rapporto	Rinvio (art. 93, ccnl 28.5.2025) La disciplina contrattuale riprende le disposizioni di legge in materia.								